




REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 27 novembre 2013, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Stefano Siragusa	- Consigliere - relatore
Licia Centro	- Consigliere



Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 204/2012/INPR del 30 luglio 2012 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto 2011";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 21 agosto 2011, con la quale è stata inoltrata la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'Organo di revisione;

vista la propria deliberazione n.186/2013/PRSP trasmessa con nota n.7126 del 29 luglio 2013 al Consiglio comunale al Sindaco e all'Organo di revisione di Barrafranca (EN) con la

quale la Sezione del controllo ha accertato per il rendiconto 2011 e il bilancio di previsione 2012 il permanere di talune criticità;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 501/2013/CONTR, in data 15 novembre 2013, con la quale la Sezione del controllo è stata convocata per il giorno 27 novembre 2013 a seguito della mancata adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate e/o a ripristinare gli equilibri di bilancio entro i termini di cui all'art.148 bis comma 3 del TUEL

udito il relatore Consigliere Stefano Siragusa;
ha emesso la seguente deliberazione.

L'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito dalla legge 213/2012, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti prevedendo che, in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è previsto l'obbligo, per gli enti interessati, di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

Nei casi più gravi, in assenza dei necessari interventi di correzione da parte degli enti, perdurando il pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione, ove la verifica dia esito negativo, può precludere l'attuazione del programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria degli stessi. La sussistenza di squilibri meno rilevanti o di irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento potrà comunque, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge 131/2003, giustificare eventuali segnalazioni volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.

Nella deliberazione 136/2013/PRSP trasmessa con nota n.7126 del 29 luglio 2013 al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione, la Sezione del controllo ha accertato per il rendiconto 2011 e il bilancio di previsione 2012 il permanere delle seguenti criticità:

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2011.

1. il mancato invio dei provvedimenti attestanti l'adozione delle misure correttive in merito alla pronuncia emessa sul rendiconto dell'esercizio 2010;
2. il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2011 intervenuta oltre il termine previsto dall'art. 227, comma 2, del TUEL;
3. il consistente utilizzo di entrate non ripetitive per la copertura di spese correnti non aventi la medesima natura;
4. profili di criticità relativamente alla gestione dei residui, per i quali si riscontrano:
 - il volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiori al 42% delle entrate accertate nei medesimi titoli, escluso il valore dell'addizionale Irpef (Indice parametro obiettivo enti strutturalmente deficitari n. 2);
 - il volume dei residui passivi complessivi del titolo I superiore al 40% della spesa corrente impegnata nel 2011 (Indice parametro obiettivo enti strutturalmente deficitari n. 4);
 - l'ammontare dei residui attivi relativi ai titoli I e III superiore al 65% degli accertamenti in competenza ai medesimi titoli (indice parametro obiettivo enti strutturalmente deficitari n. 3);
 - la consistenza dei residui attivi al titolo VI anni 2008 e antecedenti, in misura considerevole, imputabile prevalentemente a somme anticipate per conto di Sicilacqua e per manutenzione rete idrica, tale da sollevare dubbi sulla veridicità e attendibilità delle partite conservate nella gestione residui con ripercussioni negative sul risultato di amministrazione;
5. una percentuale di riscossione molto ridotta nell'attività di recupero dell'evasione tributaria con particolare riferimento all'ICI;
6. il deficit di cassa e il conseguente ricorso ininterrotto ad anticipazione di tesoreria, inestinta a fine esercizio con uno scoperto al 31/12/2011 pari a euro 843.142,44 ed un aggravio di oneri a titolo di interessi pari a euro 13.702,04;
7. l'assenza di accantonamenti per fare fronte ai minori trasferimenti in conseguenza dell'anticipazione di euro 600.000,00 accordata dalla Regione;
8. il consistente ammontare dei debiti fuori bilancio non riconosciuti nell'esercizio pari ad euro 3.966.891,85 di cui circa 1.800.000 nei confronti dell'Ato Ennauno S.P.A., con possibili refluenze sul calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2011;
9. la mancata adozione, da parte dell'ente di specifiche misure dirette ad evidenziare la tempestività dei pagamenti come previsto dall'art. 9 comma del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n.102;
10. il mancato contenimento delle spese secondo il disposto di cui all'art. 6, commi 7 e 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 73;
11. in merito alle spese per il personale, il mancato rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, con un'incidenza della suddetta spesa rispetto alla

spesa corrente pari al 57,81% in presenza di proroghe e di rinnovi di contratti a tempo determinato;

12. la non corretta imputazione all'interno della voce "altre per servizi conto terzi" di talune tipologie di spesa non in linea con il principio di tassatività richiamato dal principio contabile n. 2 punto 25;
13. il mancato aggiornamento dell'inventario dei beni immobili;
14. profili di criticità inerenti gli organismi partecipati dal Comune con particolare riferimento alla assenza di informazioni e alla mancata adozione della deliberazione di ricognizione degli organismi partecipati di cui all'art. 3 comma 27 legge 244/2007;
15. la condizione di ente strutturalmente deficitario per l'esercizio 2011, ai sensi dell'art. 242 del TUEL;



BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2012.

1. il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione 2012;
2. l'inattendibilità delle previsioni di spesa e la rilevazione di un disavanzo di parte corrente coperto con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ed altre entrate di carattere straordinario;
3. la necessità di effettuare una puntuale verifica, a livello previsionale, del rispetto del patto di stabilità, atteso che dai dati comunicati non sembrerebbe rispettato;
4. la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti di ammontare rilevante e di debiti in attesa di riconoscimento;
5. il mancato contenimento delle spese secondo il disposto di cui all'art. 6, commi 7 e 8, del decreto legge 78/2010 ;
6. l'elevata incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente (46,94%) ed il mancato contenimento in sede previsionale dell'obiettivo di riduzione della spesa per il personale;
7. la mancata redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

La Sezione, in quella sede, prendendo atto di quanto dichiarato dal rappresentante dell'amministrazione intervenuto in adunanza, ritenne di dover confermare la sussistenza delle criticità segnalate sulla base delle considerazioni riportate nella deliberazione 186/2013/PRSP che vengono ribadite qui di seguito per gli aspetti principali.

Per quanto riguarda il rendiconto dell'esercizio 2011, venne preliminarmente rilevato che questa Sezione, con la deliberazione n. 155/2012/PRSP del 7 giugno 2012, emessa all'esito del controllo sul rendiconto della gestione dell'esercizio 2010, del Comune di Barrafranca, aveva già accertato la presenza di analoghe criticità e che, alla predetta deliberazione, ritualmente comunicata al Presidente del Consiglio comunale, oltre che al Sindaco e all'Organo di revisione, non fece seguito alcuna comunicazione da parte dei competenti organi comunali sull'adozione delle "necessarie misure correttive" richiesta dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Dai dati contenuti nel rendiconto, come riportati nella relazione dell'Organo di revisione, emersero rilevanti criticità relative alla gestione dei residui: in primo luogo l'ante

aveva mantenuto nel conto del bilancio, al termine dell'esercizio, residui attivi per euro 7.738.168,09 e i residui passivi per euro 6.401.707,74. I residui attivi di parte corrente dei titoli I e III risultavano pari ad euro 4.976.334,56 e rappresentavano il 54 per cento del totale. L'elevata incidenza dei predetti residui rispetto al corrispondente ammontare delle entrate accertate per i medesimi titoli comportava il superamento da parte dell'ente dei parametri di deficiarietà di cui ai numeri 2) e 3) del Decreto Ministeriale 24 settembre 2009, denotando una scarsa capacità di riscossione di entrate proprie e crediti con inevitabili conseguenze negative sulla disponibilità di cassa. Oltre il limite del 40 per cento fissato dal parametro di deficiarietà n. 4) si attestava l'ammontare dei residui passivi del titolo I, pari ad euro 3.765.589,94, rispetto al totale degli impegni della spesa corrente registrati nel corso dell'esercizio, circostanza che costituisce, tra l'altro, sintomo delle difficoltà dell'ente a provvedere al tempestivo pagamento dei propri debiti.

L'Ente aveva fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 365 giorni nel corso del 2011 con uno scoperto a fine esercizio di euro 843.142,44 e maturando interessi passivi per euro 13.702,04. Tale azione, soprattutto se reiterata nel tempo e per importi rilevanti, oltre a produrre un aggravio finanziario, derivante dagli interessi passivi che maturano sulla somma concessa in anticipazione per il periodo di utilizzo, costituisce il sintomo di un evidente squilibrio di bilancio, in particolare della gestione di competenza, denotando l'incapacità di riscuotere le entrate accertate in misura ragionevolmente sufficiente a provvedere con tempestività alle proprie necessità di spesa, senza ricorrere all'indebitamento. L'anticipazione usufruita senza soluzione di continuità, viene in questo modo a trasformarsi in una forma di debito di medio termine che comporta l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento. La criticità segnalata trova del resto conferma nel superamento del relativo parametro di deficiarietà strutturale per essere l'ammontare delle anticipazioni non rimborsate alla chiusura dell'esercizio superiore al 5 per cento delle entrate correnti.

L'organo di revisione del Comune di Barrafranca aveva segnalato, quale ulteriore profilo di criticità nella gestione finanziaria dell'esercizio 2011, l'assenza di accantonamento delle somme necessarie per fare fronte ai minori trasferimenti di 200.000 euro all'anno per tre anni da parte della regione a seguito delle maggiori entrate al Titolo II dovute all'anticipazione di euro 600.000 a valere su fondo delle autonomie.

Il rappresentante dell'amministrazione aveva precisato, sul punto, che l'ammontare dell'anticipazione concessa dalla regione sarebbe stata scontata con la decurtazione dei trasferimenti dal fondo delle autonomie, senza necessità quindi che l'ente provveda a particolari accantonamenti e la Sezione, nel rimarcare la necessità che a fronte della decurtazione dei trasferimenti regionali si provvedesse ad opportune riduzioni di spesa per i prossimi esercizi finanziari, richiedesse la produzione, in sede di verifica delle misure correttive, della documentazione relativa all'anticipazione concessa dalla Regione.

Particolarmente critica era risultata la situazione relativa ai debiti fuori bilancio riconosciuti e ancora da riconoscere alla chiusura dell'esercizio 2011 pari a euro 135.328,51.1

debiti ancora da riconoscere al termine dell'esercizio sono pari ad euro 133.123,03. Molto elevato era risultato l'ammontare delle passività potenziali indicate nella relazione sul rendiconto nella somma di euro 3.947.270,51.

La presenza di debiti fuori bilancio costituisce, di regola, il risultato di una sottostimata previsione delle spese dell'ente, imputabile ad una inadeguata programmazione finanziaria. Si comprende pertanto come dall'emergere di tali passività possa derivare un'alterazione degli equilibri di bilancio dell'ente ogni qualvolta che le sopravvenute esigenze di spesa si rivelino superiori rispetto ai finanziamenti stanziati con la conseguente necessità di dover reperire ulteriori mezzi di copertura. Alla luce di tali considerazioni veniva richiesto di presentare in sede di predisposizione delle misure correttive una precisa quantificazione dei debiti fuori bilancio da riconoscere e delle passività potenziali suscettibili di procurare esborsi da parte del Comune, provvedendo ai necessari accantonamenti.

Veniva ulteriormente rilevata la mancata adozione di specifiche misure dirette ad evidenziare la tempestività dei pagamenti come previsto dall'art. 9 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n.102. Tale omissione, oltre a rappresentare la violazione di un preciso obbligo sancito dalla legge, rende difficoltosa la verifica in ordine alla sussistenza di eventuali situazioni debitorie, di ritardi nei pagamenti e di eventuali comportamenti elusivi della disciplina relativa al patto di stabilità.

Per quanto riguarda il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 6, commi 7 e 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 con riferimento alle spese sostenute per "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza", "missioni", "acquisto, manutenzione, noleggio autovetture, la Sezione ebbe a confermare la criticità riscontrata.

Si ricorda al riguardo che il rispetto dei suddetti limiti di spesa, oltre a ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sugli equilibri di bilancio, costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica al quale gli enti debbono dare concreta attuazione.

La Sezione ebbe inoltre a rilevare che, anche nell'esercizio finanziario 2011, il Comune non aveva rispettato il limite di spesa imposto dall'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La spesa di personale riportata nel rendiconto 2011, come era emerso dal questionario compilato dall'organo di revisione, ammontava, al netto delle componenti escluse dal computo dei limiti di legge, ad euro 4.817.913,05; risultando pertanto ancora superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2010 pari ad euro 4.626.479,54. Venne ulteriormente rilevato che l'incidenza della stessa rispetto al totale della spesa corrente permaneva particolarmente elevata, attestandosi ad una percentuale prossima al 58 per cento, ciò che determinò, tra l'altro, il superamento del relativo parametro di deficitarietà strutturale.

Si era anche rilevata l'irregolare allocazione nel capitolo residuale "altre per servizi conto terzi" delle voci di spesa elencate nel quadro di cui al punto 1.11 della relazione sul rendiconto per un totale di euro 2.351.019,70. La Sezione, nell'invitare l'amministrazione comunale ad attenersi alle indicazioni fornite, evidenziò come l'errata contabilizzazione dei

servizi conto terzi possa alterare le risultanze del bilancio, compromettendone la veridicità e l'attendibilità soprattutto con riferimento ai parametri di calcolo di diversi limiti di spesa che presuppongono la corretta allocazione di tutte le poste contabili (ad es. in materia di spese di personale, di ricorso all'indebitamento, di anticipazione di cassa, o con riferimento rispetto del patto di stabilità).

Diversi dei profili di criticità sopra descritti trovarono riscontro nel superamento di cinque dei dieci parametri definiti dal Decreto Ministeriale 24 settembre 2009 ai fini dell'accertamento della condizione di strutturale deficitarietà ai sensi dell'art. 242 del TUEL da riconoscersi pertanto all'ente alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011.

Infine, con riguardo al bilancio di previsione 2012, i principali rilievi riguardavano, tra l'altro:

la presenza, in fase previsionale, di un elevatissimo disavanzo di parte corrente (-1.511.460,35) coperto con l'utilizzo, oltre che di entrate di carattere straordinario, dell'avanzo di amministrazione per un importo indicato nella misura di euro 1.386.460,35;

il mancato rispetto, in sede previsionale, degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno come si evince dai dati riportati nel quadro di cui al punto 5 della relazione.

La relazione dell'organo di revisione del Comune sul bilancio di previsione 2012 evidenziò l'esistenza di ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere per euro 557.202,57.

Dalle considerazioni sopra riportate emerge in maniera inequivocabile che la situazione finanziaria del Comune di Barrafranca presenta evidenti squilibri strutturali di bilancio suscettibili di provocarne il dissesto.

Con nota datata 9 ottobre 2013 il Sindaco dell'Ente ha trasmesso proprie deduzioni non supportate da documenti a corredo.

Tali deduzioni non assumono il carattere di misure correttive, né risultano approvate dal competente Consiglio comunale.

Pertanto, a seguito della mancata adozione di provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate ed a ripristinare gli equilibri di bilancio entro i termini di cui all'art.148 bis comma terzo del TUEL, è stata convocata l'adunanza pubblica del 27 novembre 2013, alla quale in rappresentanza dell'Amministrazione, era presente, su delega del Sindaco, il Rag. Antonio Zuccalà, capo del settore funzionale economico - finanziario, il quale riferiva genericamente che avrebbe interessato il Sindaco in ordine alla necessità di far adottare la delibera consiliare di adozione delle misure correttive.

La Sezione, visti gli atti tutti, udito il rappresentante dell'Ente, ribadisce che l'adozione da parte del Consiglio comunale dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità accertate nelle pronunce specifiche emanate dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti costituisce un preciso adempimento imposto dalla legge a carico degli enti locali al fine di ricondurre la gestione finanziaria a parametri di legittimità e regolarità contabile.

P. Q. M.

Accerta l'inadempimento del predetto obbligo, che appare particolarmente grave in considerazione della rilevanza delle criticità riscontrate ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio dell'ente e della grave situazione finanziaria in cui è venuto a trovarsi il Comune in conseguenza della mancata rimozione delle stesse, come emerse dalle relazioni sul rendiconto del 2011 e sul bilancio di previsione del 2012.

ASSEGNA

Il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione per l'invio a questa Sezione della delibera consiliare di adozione delle misure correttive ai sensi dell'art. 148 bis del T.U.E.L.


ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente oltre che al Sindaco e all'Organo di revisione dei conti del Comune di Barrafranca.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 27 novembre 2013.

L'ESTENSORE

(Stefano Siragusa)



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)



DEPOSITATO IN SEGRETERIA

il 1.8 DIC. 2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA





REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 18 luglio 2014, composta dai seguenti magistrati:

Stefano Siragusa	- Consigliere f.f. Presidente e relatore
Licia Centro	- Consigliere
Vaccarino Sergio	- Referendario



Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 196/2013/INPR dell'8 agosto 2013 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 19 agosto 2013, con la quale è stata inoltrata la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'Organo di revisione;

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del Comune di Barrafranca (EN) relativa al rendiconto 2012, trasmessa a questa Sezione regionale in data 23 gennaio 2014 e la successiva documentazione istruttoria;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 135/2014/CONTR. in data 17 luglio 2014, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza degli adempimenti di cui al di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

richiamata la deliberazione n. 186/2013/PRSP di questa Sezione regionale di controllo relativa al controllo finanziario sul rendiconto 2011;

udito il relatore Consigliere Stefano Siragusa;

ha emesso la seguente deliberazione.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volta a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, e della Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle amministrazioni collettive, in quanto al servizio dello Stato - ordinamento (cfr. Corte costituzionale, sentenze 60/2003, 198/2012, 37/2011, 179/2007 e 267/2006).

Da ultimo l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 1 comma 1 lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito dalla legge 213 del 2012 ha inteso rafforzare il quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti prevedendo, in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, l'obbligo, per gli enti interessati, di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di "effetti - attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti - chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati" (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente "si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)" onde "prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (cfr. Corte Costituzionale n. 40/2013).

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge 131/2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.

Alla luce delle suddette premesse, con la presente attività di controllo la Sezione ha contestualmente proceduto, da un lato, ad accertare la regolarità finanziaria del rendiconto 2012 e, dall'altro, a valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario (che ha riguardato il rendiconto 2011 ed il bilancio di previsione 2012), anche in base a quanto previsto nel decreto del Presidente della Sezione n. 18/2014/CONTR con cui - nel fornire gli indirizzi relativi all'espletamento dell'attività di controllo - si è stabilito che le eventuali misure correttive richieste possono formare oggetto di valutazione unitamente ai documenti contabili del successivo ciclo di controllo sui documenti di bilancio.

Tale metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento

dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e pericolosità, garantendo, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi asiti.


Nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della L. 266/2005, questa Sezione, esaminata la citata relazione redatta dall'organo di revisione del Comune di **Barrafranca**, ha formulato la richiesta di numerosi chiarimenti.

Nonostante le risposte fornite, ed alla luce degli approfondimenti istruttori, si è ritenuto il permanere delle seguenti criticità:

1. la tardiva approvazione del rendiconto 2012 (04/10/2013) rispetto ai termini di legge previsti dall'art. 227 del TUEL;
2. il disavanzo di gestione per € 1.444.247,07;
3. il disavanzo della gestione di parte corrente, pari a € 1.553.791,80 non totalmente coperto dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato e dai contributi per permesso di costruire;
4. la condizione di ente strutturalmente deficitario anche per l'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 242 del TUEL per il superamento di 6 parametri di deficitarietà;
5. la situazione debitoria dell'ente che evidenzia: € 137.080,54 di debiti riconosciuti nell'esercizio relativi all'acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa; a chiusura esercizio, debiti per € 570.867,60 ancora da riconoscere ; € 957.320,35 da restituire per anticipazioni di cassa; inoltre risulta la mancata attestazione da parte dei capi dei settori III e IV circa la sussistenza di eventuali altri debiti fuori bilancio;
6. in merito ai residui:
 - la presenza di consistenti residui attivi complessivi relativi al titolo I (€ 3.172.369,67) e al titolo III per proventi acquedotto e canoni di depurazione (€ 1.761.088,58) ; risultano, infatti, superati i parametri obiettivi 2 e 3 per gli enti strutturalmente deficitari;
 - la sussistenza di rilevanti criticità anche con riferimento ai residui passivi complessivi del titolo I (€ 5.023.283,58) il cui volume è pari al 54,62% degli impegni della medesima spesa corrente con il superamento del parametro di deficitarietà n.4;
7. Il mancato rispetto del patto di stabilità interno.
8. il consistente ricorso all'assunzione di mutui nel biennio 2011-2012 (€ 1.225.650,00) che, anche se effettuato nel rispetto dei limiti di legge, andrà ad incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio, in atto già precari;



9. l'irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi con particolare riferimento ad alcune voci di spesa non in linea con il principio di tassatività di cui al principio contabile 2.25, tra le quali: contributo festività M.S.S. della Stella, Inaugurazione Piazza Lituania, devoluzione mutuo, allacciamento energia elettrica alloggi popolari;
10. la presenza di un consistente debito nei confronti della società che gestisce il servizio raccolta e smaltimento rifiuti, ATO ENNAUNO Spa, (€1.800.000 circa alla data del 12/10/2012);
11. un rilevante grado di incertezza sulla riscossione delle entrate proprie di natura tributaria;
12. la mancata certificazione ed allineamento contabile dei debiti/crediti con gli organismi partecipati ex art. 6 comma 4 del d.l. 95/2012;
13. la mancata adozione, da parte del servizio programmazione finanziaria dell'Ente, di specifiche misure dirette ad evidenziare la tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 9 comma del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. dalla legge 3 agosto 2009, n.102;
14. il mancato rispetto dell'art. 6, del d.l. 78/2010 (+ 28.62% rispetto al limite di spesa);
15. il mancato aggiornamento dell'inventario dei beni immobili.



Si fa presente che alcune delle criticità erano già state rilevate e segnalate in occasione dell'esame del rendiconto 2011 (v. del. 186/PRSP).

Il 27 febbraio 2014 il Comune ha inviato con la delibera n.14 del 14 febbraio 2014 una relazione formulando misure correttive in merito alle criticità rilevate.

All' odierna adunanza pubblica in rappresentanza dell'Amministrazione erano presenti il Sindaco, Avv. Salvatore Lupo - il quale faceva cenno alla possibile futura adozione di un piano di riequilibrio - e il vice-Sindaco Dott. Alessandro Tambè, che illustravano verbalmente le controdeduzioni dell'Ente.

In particolare, quest'ultimo nella sua qualità di Assessore al bilancio forniva alcuni chiarimenti in ordine ai rilievi di questa Corte.

Quanto alla tardiva approvazione del rendiconto 2012, ne veniva confermata il ritardo dovuto al Consiglio comunale rispetto alla originaria approvazione di Giunta avvenuta il 15 agosto 2013.

Per il disavanzo di gestione pari ad € 1.444.247,07 ne veniva attribuita la causa al ritardo nel trasferimento dei fondi regionali del fondo autonomie locali e per il personale PUC, nonché alla presenza di rilevanti residui passivi dovuti alla situazione di deficitarietà della cassa. Quanto invece al disavanzo della gestione di parte corrente, ne veniva riscontrata la mancata copertura per soli 303 euro.

In ordine alla condizione di ente strutturalmente deficitario anche per l'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 242 del TUEL per il superamento di sei parametri di deficitarietà, il rappresentante dell'Ente ne confermava l'assistenza a causa delle difficoltà di ordine generale illustrate verbalmente, così come per la situazione debitoria e per il ricorso alle anticipazioni di cassa delle quali, tuttavia, ne veniva dichiarata l'avvenuta restituzione in data cinque gennaio 2013.

In merito alla presenza di consistenti residui attivi, ne veniva indicata la fonte soprattutto nella TARSU, preannunciando iniziative volte a favorire una più efficace riscossione (così pure per le altre entrate tributarie) e per quelli di parte passiva, alla mancanza di liquidità di cassa.

Veniva confermato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, derivante dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Quanto ai mutui, dai dati in possesso dell'Ufficio di ragioneria del Comune, risultava unicamente la loro adozione in data non successiva al 2010.

Per l'irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi, con particolare riferimento ad alcune voci di spesa specifiche, ne veniva fornita motivazione relativa alla loro eccezionalità e temporaneità.

La presenza di un consistente debito nei confronti della società che gestisce il servizio raccolta e smaltimento rifiuti, ATO ENNAUNO s.p.a., veniva ricondotta alla generale tematica riconducibile alla quasi totalità dei comuni della Provincia, così come per le analoghe difficoltà relative alla mancata certificazione ed allineamento contabile dei debiti/crediti con gli organismi partecipati, ex art. 6 comma 4 del d.l. 95 del 2012.

Circa la mancata adozione, da parte del servizio programmazione finanziaria dell'Ente, di specifiche misure dirette ad evidenziare la tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 9 comma del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. dalla legge 3 agosto 2009, n.102, ne veniva dichiarato l'adempimento avvenuto con delibera di Giunta n.112 del 17 dicembre 2013, mentre veniva contestato il mancato rispetto dell'art. 6, del d.l. 78 del 2010 in quanto l'Ente dichiara di non avere avuto spese sui relativi capitoli.

Risulta, tuttavia, dalla relazione dell'Organo di revisione: "Relazioni e convegni € 4.273,40; missioni € 11.337,69; acquisto autovetture € 42.530,43", per un totale di € 53.181,92 a fronte di un limite di spesa pari ad € 45.240,89.


Infine, circa il mancato aggiornamento dell'inventario dei beni immobili, ne veniva preannunciato l'avvio anche in vista del futuro utilizzo per un piano di dismissioni.

La Sezione, prendendo atto di quanto responsabilmente dichiarato dai rappresentanti dell'Ente, esaminata anche la elencazione delle proposte misure correttive di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 14 febbraio 2014 rileva conclusivamente quanto segue:

La presenza, protrattasi per più esercizi finanziari e già rilevata e stigmatizzata in precedenti occasioni (si fa rinvio al riguardo alla citata deliberazione di questa Sezione, la n. 186 del 2013), di fattori di squilibrio finanziario di tipo strutturale induce a ritenere che questi abbiano assunto il carattere di cronicità e che le misure fin qui previste, oppure adottate, non siano, allo stato, sufficienti a superare compiutamente le criticità rilevate.

Pertanto, questa Sezione ritiene di dover confermare la sussistenza delle criticità segnalate, nei termini sopra specificati, soprattutto per quanto attiene:

- alla tardività nell'approvazione del rendiconto;
- al disavanzo di gestione per la parte dei residui attivi e passivi ed al ricorso frequente e rilevante alle anticipazioni di tesoreria;
- al mancato rispetto del patto di stabilità;
- alla situazione debitoria dell'Ente e alla possibile presenza di debiti fuori bilancio;
- al mancato rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 6, del d.l. 78/2010;



Con riguardo a tali fattori di alterazione della sana gestione economico-finanziaria occorrerà che l'Ente ponga in essere gli interventi idonei per addivenire al superamento delle segnalate situazioni di squilibrio.

P. Q. M.

Accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità con riferimento ai surriferiti punti del deferimento.


ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente - ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive oltre che al Sindaco e all'Organo di revisione dei conti del Comune di **Barrafranca**.

DISPONE

che l'Ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive adottate dall'organo consiliare entro i termini di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL ai fini della relativa verifica.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2014.



IL PRESIDENTE ed ESTENSORE
(Stefano Sifagusa)

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
il 4 28 AGO. 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione Siciliana

nell'adunanza del 12 maggio 2015, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Stefano Siragusa	- Consigliere - relatore
Marco Fratini	- Referendario



Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 113 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed in particolare l'art. 118 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante le disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 12 ottobre 2001, n. 3;

visto l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, in particolare, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale, esecrando il precedente art. 117, sostituisce il testo dell'art. 117 con il testo applicabile alle regioni a statuto speciale e alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 610, compatibilmente con le norme del presente articolo.

vista l'art. 3 del decreto legge 11 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 223;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 95/2014/INPR del 30 luglio 2014 avente ad oggetto "Linee guida cui osservare - Attezioni ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 15 settembre 2014, con la quale è stata inoltrata al Sindaco e all'Organo di revisione la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'Organo di revisione;

vista la propria deliberazione n.119/2014/PRSP trasmessa via p.e.c. in data 28 agosto 2014 al Consiglio comunale al Sindaco e all'Organo di revisione di **Barrafranca (EN)** con la quale la Sezione del controllo ha accertato per il rendiconto 2012 il permanere di talune criticità;


vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 81/2015/CONTR., con la quale la Sezione del controllo è stata convocata per il giorno 12 maggio 2015 per la verifica del rendiconto 2013 e dell'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alla precedente sessione di controllo finanziario;

udito il relatore, Consigliere Stefano Siragusa;
ha emesso la seguente deliberazione.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee-guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a



tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di equilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso, l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addìverire al loro superamento.



... la Sezione ha provveduto, in base alle risultanze dell'attività di controllo, la Sezione ha
controllato e ha proceduto, da un lato, ad accertare la regolarità finanziaria del rendiconto 2013
e, dall'altro, a valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze
della precedente sessione di controllo finanziario (che ha riguardato il rendiconto 2012), anche in
base a quanto previsto nel decreto del Presidente della Sezione n. 18/2014/CONTR con cui - nel
caso - gli indirizzi relativi all'espletamento dell'attività di controllo - si è stabilito che le
eventuali misure correttive richieste possono formare oggetto di valutazione unitamente ai
documenti contabili del successivo ciclo di controllo sui documenti di bilancio.

Tale metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure
correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento
dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e pericolosità, garantendo, al
contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di
effettività dei relativi esiti.



L'organo di revisione del Comune di Barrafranca ha trasmesso la relazione sul rendiconto
2013 in data 30 gennaio 2015. Dalla documentazione pervenuta e dalla successiva attività
istruttoria condotta è emerso:

1) uno squilibrio di parte corrente a cui è stata data copertura attraverso l'utilizzo di
risorse straordinarie, associato a un generale scostamento tra previsioni definitive e
impegni/accertamenti con un disallineamento tra entrate (€ 496.044,21) e spese (0,00) correnti,
aventi carattere non ripetitivo;

2) una perdurante crisi di liquidità, dimostrata dal costante ricorso ad anticipazioni di
tesoreria: l'Ente rimborsa interamente l'anticipazione a seguito dell'erogazione da parte della
Cassa depositi e prestiti, ai sensi del decreto legge 35/2013, di € 1.764.010,86 e per un contributo
ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per interventi di restauro di € 1.032.658,01;
ciò determina un fondo cassa per la differenza di € 310.491,743; si precisa inoltre che la
contabilità interna dell'Ente non prevede procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a
specifiche destinazioni;

3) l'inadeguata capacità di riscossione, relativamente all'attività di recupero evasione
tributaria (ICI/IMU, TARSU/GIA ed altri tributi).

1) In relazione alla gestione dei residui

a) la scarsa movimentazione dei residui antecedenti al 2013 e soprattutto delle voci di attività di recupero dell'evasione tributaria;

b) l'esistenza di un disallineamento tra i residui attivi del titolo VI (€ 290.819,58) e quelli passivi del titolo IV (€ 83.539,36);

c) il volume dei residui attivi di nuova formazione relativi ai titoli I e III, superiore al limite del 42% degli accertamenti delle entrate medesime (valore reale 59,75%);

d) l'ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione residui, relativi ai titoli I e III, superiore al 65% degli accertamenti di competenza delle entrate ai medesimi titoli (valore reale 70,80%);

e) il rapporto tra il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I ed il totale impegnato nel medesimo titolo, pari a 61,75%, superiore al valore limite (40%).

5) L'impropria contabilizzazione nella voce "servizi conto terzi" di poste non riconducibili a tale tipologia (contributo festa patronale, erogazione premi carnevale, diritti sanitari, rilascio autorizzazione funghi, ecc.), con alterazione degli equilibri di bilancio.

6) La condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUEL, rispetto ai parametri di deficitarietà di cui al D.M. 18/02/2013 n. 2, 3, 4, 6, e 9 pur essendo emerse le medesime criticità in sede di controllo sul consuntivo 2012, e la mancata applicazione delle disposizioni di cui al successivo art.243 comma II del TUEL.

7) Relativamente ai debiti fuori bilancio:

a) il moltiplicarsi di debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2013 pari ad euro 437.216,59 con esclusiva presenza di fattispecie relative ad acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000;

b) la sussistenza di debiti in attesa di riconoscimento al 31.12.2013 per € 936.082,13 associata alla mancata indicazione delle relative fonti di finanziamento;

c) la mancata costituzione di un fondo rischi futuri in presenza di passività potenziali derivanti dal contenzioso in essere, stimato in € 96.000,00;

d) la presenza di ulteriori debiti a carico dell'ente stimati dall'Organo di revisione nei confronti dell'ATO Enna Uno per circa € 984.498,20 al 31/12/2013, che sommati alle somme maturate nel 2014 ammontano a € 1.327.114,41.

8) Relativamente agli Organismi partecipati:

a) l'inottemperanza agli adempimenti previsti dall'art. 6 comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n.135/2012 (nota informativa posizioni debitorie/creditorie);

b) una situazione di grave incertezza relativamente a fondamentali informazioni sugli organismi partecipati.



4) Il mancato rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2012 e la mancata applicazione delle sanzioni previste a seguito dell'inadempimento al patto.

10) Una rilevante incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente dell'ente pari al 51,33 per cento, tale da superare il tetto previsto dalla legge (5,9%) notwithstanding la quale si è proceduto ad effettuare rinnovi e proroghe di contratti a tempo determinato.

11) L'inottemperanza dell'Ente all'obbligo di adottare provvedimenti ed azioni correttive rispetto alla pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL di questa Sezione (deliberazione n. 119.291/PRSP).

L'Organo di revisione, nella relazione sul rendiconto 2013, ha rilevato e segnalato gravi anomalie gestionali e contabili, così come previsto dall'art. 239 del TUEL e da quanto è emerso dalla istruttoria svolta da questa Corte - in mancanza di un espresso riscontro da parte dell'Ente - non risultano iniziative in ordine alla problematica dei residui, dei debiti fuori bilancio, della situazione debitoria con PATU, vedendosi a determinare il consolidamento e l'accentuazione delle criticità già rilevate nelle precedenti sessioni di controllo.

In data 6 maggio 2015 risulta inviata a questa Corte, per conoscenza, la nota prot.6846 del Commissario ad acta incaricato dall'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2014, indirizzata ai vertici istituzionali del Comune di Barrafranca, con la quale, nel ripercorrere le vicende relative alla grave situazione finanziaria e alla complessa questione relativa alla predisposizione del bilancio 2014, sospendeva il proprio intervento sostitutivo dandone comunicazione agli Organi indicati nella direttiva prot.21936 del 27.11.2012 dell'Assessorato regionale sopra citato.



Nell'adunanza del 12 maggio 2015 presso questa Corte, l'Assessore al bilancio e vice-Sindaco, Dott. Alessandro També, presente per delega del Sindaco, depositava una nota a propria firma contenente talune contro-deduzioni e ne illustrava altresì verbalmente il contenuto.

Quanto al punto uno del deferimento, riferiva che il Comune non aveva previsto né utilizzato risorse straordinarie per il finanziamento delle spese correnti, né era stato applicato alcun avanzo di amministrazione. Le spese correnti venivano dichiarate come previste in € 6.452.103,64 e impegnate per € 6.353.251,61 mentre le entrate correnti dei primi tre titoli erano state previste per € 3.413.586,33 e accertate per € 3.423.716,35.

In riferimento al punto indicato come secondo nel deferimento anziché dichiarare di non comprendere cosa si intendesse per "disallineamento tra le entrate di € 496.041,21 e spese correnti (€ 0.00), aventi carattere non ripetitivo."

In relazione all'originario punto tre del deferimento, riferiva che il continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria era legato al ritardo con cui vengono effettuati i trasferimenti regionali e statali, chiarendo, inoltre, che l'anticipazione ricevuta dalla Cassa Depositi e Prestiti aveva permesso di liquidare parte dei debiti esistenti al 31.12.2012 mentre il contributo del Ministero dell'Interno pari a € 1.032.658,01 accantonato in un fondo vincolato, con una disponibilità di cassa di € 810.491,43 a fine 2013; concordava con questa Corte sulla necessità di prevedere procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione.

Circa l'attività di recupero evasione tributaria, riferiva che: "l'ufficio tributi seppur con personale ridotto, ha puntato e punta oltre che agli accertamenti per il recupero dell'evasione dei tributi comunali (tutti) anche alla emissione degli avvisi di riscossione dei tributi comunali nell'anno di competenza tanto che finalmente nel 2014 sono stati posti in riscossione 2 ruoli di acqua 2013 e 2014".

In relazione alla gestione dei residui, riferiva che: nel 2014 la movimentazione dei residui attivi risultava migliorata e che per quelli antecedenti il 2012 era in corso "una forte attività di accertamento"; i titoli VI dell'entrata e IV della spesa non potevano essere allineati se non venivano incassate o pagate le somme relative e che per la parte di competenza risultavano in perfetta linea; la causa dell'espansione dei residui attivi era dovuta alla mancata riscossione nell'anno di competenza, fino al 2013.

Circa la contabilizzazione nella voce "servizi conto terzi" di poste quali: contributo festa patronale, erogazione premi carnevale, diritti sanitari, rilascio autorizzazione funghi, ecc. esse sono spese regolarmente accertate e normalmente incassate in entrata, salvo i diritti sanitari: per altre spese si era trattato di un errato bonifico, pagato successivamente senza alterazione degli equilibri di bilancio.

Circa i punti indicati originariamente nel deferimento come 7-8-9 e 10 (ora 6-7-8 e 9), l'Ente già nel 2012 aveva sfiorato il patto di stabilità. Circa la mancata applicazione delle disposizioni di cui all' art.243 comma II del TUEL si chiedeva "che fine avesse fatto" la sentenza n.219 del 2013 della Corte costituzionale in merito all'applicabilità delle sanzioni alle regioni a statuto speciale.

In riferimento alla spesa per il personale, la percentuale d'incidenza sulle spese correnti veniva ricalcolata al 45,04 per cento, escludendo il contributo regionale di € 567.618,02.

l'Ente, l'Ente, in nome di esibirsi al c. "esistenza delle criticità strutturali divenute croniche nel tempo al punto da non è stato possibile deliberare il bilancio 2011", per l'adozione del quale risultava peraltro, incaricato un Commissario straordinario regionale, ora dimissionario. L'Ente inoltre dichiara che "attualmente è al vaglio dell'Ente l'avvio di una delle procedure previste dal legislatore nel Titolo VIII del TUEL" per gli enti locali deficitari e dissestati.

Non risulta alcuna risposta all'inottemperanza dell'Ente circa l'obbligo di adottare provvedimenti ed azioni correttive rispetto alla pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL di questa Sezione (deliberazione n.119/2014/PRSP, relativa al rendiconto 2012).



In relazione alle criticità riscontrate, il Comune di Barrafranca è stato più volte destinatario di deliberazioni (cfr. deliberazioni n.155/2012/PRSP, n.186/2013/PRSP e n.119/2014/PRSP), adottate da questa Sezione in sede di controllo ex art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005 e ss.mm.ii, con cui si è evidenziato il progressivo peggioramento della situazione finanziaria e gestionale dell'Ente. In particolare, a conferma di quanto sopra, dalla deliberazione n.119/2014/PRSP di questa Sezione si ritiene opportuno segnalare il seguente passaggio: *"la presenza protrattasi per più esercizi finanziarie già rilevata e stigmatizzata in precedenti occasioni (si fa rinvio alla deliberazione n. 186 del 2013) di fattori di squilibrio finanziario di tipo strutturale induce a ritenere che questi abbiano assunto il carattere di cronicità e che le misure fin qui previste ed adottate non siano allo stato sufficienti a superare compiutamente le criticità rilevate."*

In estrema sintesi, con le succitate deliberazioni si è accertata, oltre alla situazione di deficienza strutturale dell'Ente, la sussistenza di ulteriori elementi critici legati alle difficoltà nella riscossione, alla ingente mole dei residui attivi, al consistente e reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria, alla presenza di consistenti debiti fuori bilancio, ovvero in attesa di riconoscimento e di ulteriori debiti e passività potenziali, all'elevata incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente, etc. A fronte di tale situazione, caratterizzata da uno squilibrio strutturale e da una forte tensione di liquidità, lo stesso Comune ha fatto conoscere l'intenzione di "avere al vaglio l'avvio di una delle procedure previste dal legislatore nel Titolo VIII del TUEL per gli enti locali deficitari e dissestati".

Inoltre, tenuto conto che il Comune di Barrafranca non ha rispettato il patto di stabilità per l'esercizio 2012, va chiarito - contrariamente a quanto ritenuto dall'Ente - che la norma che prevede alle sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità per il 2012 è

costituita dall'art.1, comma 17 *quinquies* del decreto legge 8 aprile 2013, n.37, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n.64 ~~sal quale così dispone:~~ (comma 17- *quinquies*) "Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lett.a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti".

Pertanto, permane l'obbligo di applicare - ove ricorrano le previste fattispecie - le rimanenti "sanzioni" e gli obblighi previsti nelle successive lettere da b) ad e) del citato comma 26 dell'art.31, tenendo anche presente quanto ulteriormente precisato in ordine alla decorrenza ed alla applicabilità delle riduzioni di cui alla *lett.e)*, dalle deliberazioni n.80 e n.81 del 6 giugno 2014 di questa Sezione di controllo in sede consultiva.

L'Ente, avendo anche per il 2013 la caratteristica della deficitarietà strutturale, è tenuto anche all'applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art.243 del TUEL che prevedono, tra l'altro, la copertura dei costi dei servizi nelle misure percentuali ivi indicate.

In conclusione, questa Sezione, visti gli atti tutti e sentite le dichiarazioni rese dal rappresentante dell'Ente in ordine all'evoluzione successiva della situazione finanziaria, ritiene di dover assumere, rispetto agli esiti del controllo sul rendiconto 2013 del Comune di Barrafranca, una pronuncia di accertamento, ai sensi dell'art. 143 *bis* del TUEL, in relazione alle criticità sopra evidenziate, atteso che le risultanze del controllo sul consuntivo 2013 confermano la grave situazione di crisi già rilevata in precedenti controlli finanziari, segnalata anche dagli organi interni dell'Ente e ora conclamata e ulteriormente aggravata.

Tale situazione, unita all'accertata condizione di ente strutturalmente deficitario ex art.242 e seguenti del TUEL, rende improcrastinabile l'adozione, da parte dei competenti organi comunali, dei provvedimenti previsti dagli artt. 243 *bis* e seguenti ovvero dagli artt. 244 e seguenti del TUEL.

L'adozione dei provvedimenti necessari per il ripiano degli squilibri derivanti dal disavanzo della gestione e dalla gravosa situazione debitoria si pone come necessaria ed obbligatoria a carico degli organi istituzionali dell'Ente allo scopo, tra l'altro, di non aggravare ulteriormente la situazione finanziaria con conseguenti possibili configurazioni di danni alle finanze dell'Ente, sanzionabili in sede di responsabilità contabile.


Unidirezionalità dell'azione correttiva per l'adozione di piani di risanamento e di azioni urgenti al recupero degli equilibri trova, peraltro, anche la propria fonte normativa nelle prescrizioni di cui all'art. 193 del TUEL.

In definitiva l'Ente qualora non sia nelle condizioni di ripristinare gli equilibri di bilancio, a causa della grave situazione finanziaria, è obbligato ad avviare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 bis del TUEL) oppure a dichiarare lo stato di dissesto finanziario (art. 241 del TUEL).

In ordine al potere di disporre l'adozione delle necessarie misure correttive ex art. 148 bis comma 3, questo Collegio, quale misura interdittiva imprescindibile ritiene di applicare all'Ente il divieto di cui all'art.191, comma 5 del TUEL (ora art.188, comma 1 *quater*) di assumere impegni e di pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, fintantoché non avrà provveduto a coprire il disavanzo effettivo accertato fino al suo ammontare complessivo e trovato copertura finanziaria ai debiti fuori bilancio.

In linea con il più recente quadro normativo di rango costituzionale relativo alla copertura e all'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali, che attribuisce alla Corte dei conti poteri atti a prevenire la lesione di tali principi di bilancio (cfr. Corte costituzionale sentenze n.60, 250 e 266 del 2013 e n.39 del 2014), sono pertanto da inibire i programmi di spesa dell'ente ai sensi dell'art.148 bis, comma terzo, del TUEL, fermo restando che rientra nell'autonomia decisionale dell'Ente individuare le poste interessate dall'effetto inibitorio *ex lege* cogente e rilevare le medesime anche nei documenti di bilancio.

P. Q. M.



La Sezione accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di grave criticità con riferimento a tutti i surriferiti motivi di deferimento.

DISPONE

In ordine all'adozione delle necessarie misure correttive e alla valutazione della loro idoneità, quale misura interdittiva ed inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge secondo le disposizioni del TUEL sopra richiamate sino al concorrere dell'effettivo disavanzo e dei debiti non ancora finanziati in applicazione dell'art.188, comma 1 *quater*, del TUEL (già art.191, comma 5 TUEL). Dispone inoltre che l'Ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive adottate dall'organo consiliare entro i termini di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, ai fini della relativa verifica.

Rinvia ogni altra misura e le determinazioni di competenza all'esito dell'esperimento delle procedure previste dagli articoli 243 bis e seguenti ovvero dagli art. 241 e seguenti del TUEL.


ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente - oltre che al Sindaco e all'Organo di revisione dei conti del Comune di Barrafranca, nonché all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 12 maggio 2015.


L'ESTENSORE

(Stefano Siragusa)



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)



DEPOSITATO IN SEGRETERIA

15 GIU. 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA




23/09/15



Regione Siciliana
MINISTERO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio 3
Via...
95100 Palermo
www.regione.sicilia.it

COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna
Protocollo n° 0010454 del 22/09/2015



Trasmessa via pec

Prot. n. 0010454
li. 18 SET. 2015

OGGETTO: Comune di Barrafranca - Bilancio di previsione e situazione economico-finanziaria
L. 06.

Al Sig. Sindaco del Comune di
BARRAFRANCA
Al Sig. Segretario Generale

A distanza di più di quattro mesi dalla trasmissione della relazione prodotta il 6/05/2015 prot. n. 0606846 dal commissario ad acta nominato per l'approvazione del bilancio di previsione E.F. 2014 di codesto comune, il Sindaco con la nota, prot. n. 2712 dell'8/09/2015, ha informato lo scrivente ufficio della grave situazione economico finanziaria che l'ente sta attraversando anche a seguito della mancata approvazione di alcuni documenti finanziari.

Con la medesima nota viene, altresì, evidenziato che il Consiglio Comunale, sebbene il responsabile del servizio finanziario, per ultimo con la nota prot. n. 65 del 10/04/2015, avesse proposto all'amministrazione comunale l'avvio del procedimento per la deliberazione del dissesto finanziario, con la deliberazione n. 29 dell'11/06/2015 ha avviato la procedura del riequilibrio finanziario pluriennale previsto dagli artt. 243 bis e segg. del D.Lgs. n. 267/2000 ma non risulta che entro il termine perentorio di 90 giorni, dalla data di esecutività della predetta deliberazione, il Consiglio Comunale abbia deliberato il piano medesimo.

Poiché la mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art. 243-bis, comma 5, comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011 si invitano le SS.LL. a far conoscere la data di esecutività della deliberazione consiliare n. 29 dell'11/06/2015 e se, entro i 90 giorni, sia stata adottata la deliberazione consiliare del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Si resta in attesa di riscontro.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO


Dot. Giuseppe Petralia

IL DIRIGENTE

dot. Filippo Crisafaro

Handwritten notes and signatures at the bottom left.

Handwritten initials 'C' at the bottom right.



COMUNE DI BARRAFRANCA

Prov. di Enna

Cap. 94012 Cod. Fis. 00093210883 P. IVA 00429180882 T.L. 0934 - 496011

Ufficio del Vice Segretario Generale

664

Al.1

Comune di Barrafranca
Prot N 626 del 23 OTT. 2015

Ai Sigg:
Sindaco
Presidente del Consiglio Comunale
Consiglieri Comunali
Segretario Generale
Responsabile dei Servizi Finanziari
Revisore Unico dei Conti -via IV Novembre, 109
SEDE

Oggetto: D.Lgs. n. 267/2000 art. 243 bis e quater - Grave situazione finanziaria del Comune di Barrafranca.

In allegato alla presente si notifica il documento dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana di cui in oggetto.

Cordiali Saluti.



Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Giuseppina Cresciatanna



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio 3

"Vigilanza e controllo degli Enti Locali - Ufficio Ispettivo"



Prot. n. 0016417

Palermo li. 23 OTT. 2015

OGGETTO: D.Lgs. n. 267/2000 art. 243 bis e quater - Grave situazione finanziaria del Comune di Barrafranca -

*trasmessa tramite P.E.C.
- non seguirà originale -*

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Consiglieri comunali
Al Segretario Generale
Al Revisore Unico dei Conti
Al Responsabile dei Servizi Finanziari

del Comune di
Barrafranca

e, p.c.

Alla Procura Regionale
della Corte dei Conti
c/o la Sezione Giurisdizionale
per la Regione Siciliana
Via Cordova, 76
90141 Palermo

Alla Corte dei Conti
Sezione di Controllo
per la Regione Siciliana
Via Notarbartolo, 8
90141 Palermo

Presso il comune di Barrafranca con il decreto assessoriale n° 455 del 25.11.2014 è stato nominato un Commissario ad acta con il compito di curare gli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 omessi dall'amministrazione comunale.

Il Commissario ad acta, non avendo potuto definire l'incarico entro i 60 giorni dalla data d'insediamento, in data 16/02/2015 con nota prot. n. 0002363 ha prodotto la relazione interlocutoria, prevista dall'art. 7 del D.A d'incarico, evidenziando le criticità rappresentate dagli amministratori e dai responsabili dei settori interessati che non avevano consentito l'approvazione del bilancio di previsione 2014.

L'incarico sostitutivo si è concluso con la relazione, prot. n. 0006846 del 06/05/2015, prodotta dal Commissario ad acta, nella considerazione che il responsabile dei servizi finanziari in più occasioni, e per ultimo con nota, prot. n. 65 del 10/04/2015, per le considerazioni ivi contenute, richiamando la precedente corrispondenza intercorsa con l'amministrazione comunale, "ha proposto all'amministrazione l'avvio del procedimento per la dichiarazione del dissesto finanziario per l'esame e l'approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 244 e segg. del D.Lgs n. 267/2000". Anche il revisore unico dei conti con nota, prot. n. 0004554 del 20/04/2015, ha sollecitato gli Organi comunali competenti a proporre l'avvio della dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e segg. del D.Lgs n. 267/2000.

A distanza di più di quattro mesi dalla trasmissione della relazione, sopra richiamata, prodotta dal commissario ad acta, il Sindaco con la nota, prot. n. 2712 dell'8/09/2015, ha informato lo scrivente ufficio della grave situazione economico finanziaria che l'ente sta attraversando anche a seguito della mancata approvazione di alcuni documenti finanziari, evidenziando, altresì, che il Consiglio Comunale, sebbene il responsabile del servizio finanziario, per ultimo con la nota prot. n. 65 del 10/04/2015, avesse proposto all'amministrazione comunale l'avvio del procedimento per la deliberazione del dissesto finanziario, con la deliberazione n. 29 dell'11/06/2015 ha avviato invece la procedura del riequilibrio finanziario pluriennale previsto dagli artt. 243 bis e segg. del D.Lgs. n. 267/2000.

Al riguardo, l'art. 243-bis, comma 5, prescrive che *"il Consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni, dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni"*.

Il successivo art. 243 quater, comma 7, del medesimo D.Lgs. prevede che *"La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art. 243-bis, comma 5, (...) comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011 con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto"*.

Nella Regione Siciliana, il combinato disposto degli articoli 109/bis dell'O.R.EE.LL., 58 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26 e 247 del D.Lgs n. 267/2000, statuisce l'applicazione del predetto art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., da parte dell'Assessore regionale degli enti locali, alle inadempienze relative alla mancata deliberazione del dissesto degli enti locali, mediante la nomina di un commissario ad acta che curi gli adempimenti omessi dall'ente.

Questo ufficio al fine di verificare l'eventuale decorso dei 90 giorni, previsti dal sopra richiamato art. 243-bis, comma 5, non conoscendo la data di esecutività della deliberazione consiliare n. 29 dell'11/06/2015, ha chiesto al Sindaco con nota, prot. n. 0014156 del 18/09/2015, di fare conoscere tale dato.

Il Sindaco con nota, prot. n. 2913 del 24/09/2015, per le motivazioni ivi riportate, ha evidenziato che la deliberazione consiliare n. 29 dell'11/06/2015 è divenuta esecutiva il 26/06/2015 e che, pertanto, il termine di 90 giorni previsto per l'adozione della delibera di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale è scaduto il 24/09/2015.

Per le suesposte considerazioni, nel caso di specie ricorrono i presupposti per l'applicazione del combinato disposto degli articoli 109/bis dell'O.R.EE.LL., 58 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26 e 247 del D.Lgs n. 267/2000.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL., ognuna per le rispettive competenze, a porre in essere gli adempimenti necessari affinché si pervenga, indifferibilmente, nel termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della presente, all'adozione della deliberazione consiliare per la dichiarazione di dissesto finanziario di codesto Comune.

A tal riguardo, l'Organo di Revisione Economico Finanziaria vorrà, con l'urgenza che il caso richiede, rassegnare, qualora non abbia già provveduto, la relazione prevista dall'art. 246 del d.lgs. n. 267/2000, nella quale dovranno essere analizzate le cause che hanno provocato il dissesto.


Si avverte che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, questo Assessorato provvederà, a norma del combinato disposto degli artt. 247 del d.lgs. n. 267/2000, 109/bis dell'O.R.E.E.LL. e 58 della l.r. n. 26/1993, alla nomina del commissario ad acta ed al conseguente avvio della procedura per l'applicazione delle sanzioni.

La presente, inviata esclusivamente tramite P.E.C., dovrà essere notificata, a cura del Segretario Generale del Comune, ai soggetti destinatari dell'Ente.

Si resta in attesa di urgente riscontro.


IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

dott. Giuseppe Petralia



IL DIRIGENTE

dott. Filippo Gagliano



Sindaco **MP**
 Presidente Consiglio Comunale **ERVESTA DI VITA (moglie)**
 Segretario Generale **MP**
 Responsabile dei Servizi Finanziari **MP**
 Revisore Unico dei Conti **Bignzi Concetta madre**
 Consiglieri :
 1. Cumia Salvatore **More C. Nevo Bellacera madre**
 2. Zaccalà Calogero **Enrico A. De... madre**
 3. Ferrigno Fabrizio **Giunniello Angel... madre**
 4. Lo Monaco Giuseppe **Stella Salvatore madre**
 5. La Pusata Michele **S. Miletta madre**
 6. Di Dio Giovanni **Nova Francesca Aiello madre**
 7. Cumia Liborio **Berlucchi Francesco madre**
 8. Vetriolo Giuseppe **Angelo De... madre**
 9. Spataro Salvatore **Carla... madre**
 10. Ferrigno Giuseppe **Turca... madre**
 11. Puzzo Salvatore cl. 55 **Reo Veronica parente**
 12. Ferrigno Angelo **Stelletta Rosa madre**
 13. Puzzo Salvatore cl. 58 **... madre**
 14. Bevilacqua Salvatore **... madre**
 15. Faraci Alessandro **... madre**
 16. Patti Giovanni **... parente**
 17. Siciliano Angelo **Salerno Obesello zia**
 18. Nicolosi Salvatore **Rosa Bellacera nipote**
 19. Salvaggio Alessandro **... madre**
 20. Paternò Angelo **Angel... madre**

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto messo comunale ho consegnato copia della nota prov. Int.n.606 del 23/10/2015 ai Sigg. sopra indicati a mani di SS in data 23-10-2015

Il Messo Comunale



Zimbra

gabinetto.sindaco@comune.barrafranca.en.it

POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: S. 3 - D. Lgs n. 267/2000 art. 243 bis e quater - grave situazione finanziaria Comune Barrafranca.

Da : Per conto di: comune.barrafranca@pec.aruba.it - posta-certificata@pec.aruba.it>

ven, 23 ott 2015, 11:11

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: S. 3 - D. Lgs n. 267/2000 art. 243 bis e quater - grave situazione finanziaria Comune Barrafranca.

3 allegati

A : g.crescimanna <g.crescimanna@comune.barrafranca.en.it>, gabinetto sindaco
<gabinetto.sindaco@comune.barrafranca.en.it>, assessore tambe
<assessore.tambe@comune.barrafranca.en.it>

Rispondi a : comune.barrafranca <comune.barrafranca@pec.aruba.it>

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 23/10/2015 alle ore 11:11:04 (+0200) il messaggio con Oggetto "Fwd: POSTA CERTIFICATA: S. 3 - D. Lgs n. 267/2000 art. 243 bis e quater - grave situazione finanziaria Comune Barrafranca." è stato inviato dal mittente "comune.barrafranca@pec.aruba.it" e indirizzato a:

assessore.tambe@comune.barrafranca.en.it
g.crescimanna@comune.barrafranca.en.it
gabinetto.sindaco@comune.barrafranca.en.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato datacert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec279.20151023111105.16722.09.1.64@pec.aruba.it

Da : PEC Aruba <comune.barrafranca@pec.aruba.it>

ven, 23 ott 2015, 11:10

Oggetto : Fwd: POSTA CERTIFICATA: S. 3 - D. Lgs n. 267/2000 art. 243 bis e quater - grave situazione finanziaria Comune Barrafranca.

2 allegati

A : g.crescimanna <g.crescimanna@comune.barrafranca.en.it>, gabinetto sindaco
<gabinetto.sindaco@comune.barrafranca.en.it>, assessore tambe
<assessore.tambe@comune.barrafranca.en.it>



COMUNE DI BARRAFRANCA

Prov. di Enna

Cap. 94012 Cod. Fisc. 80003210863 P. IVA 00429180862 Tel. 0934 - 496011

Ufficio del Vice Segretario Generale

Trasmessa tramite P.E.C.
-non seguirà originale-

COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

Protocollo n° 0011756 del 26/10/2015



Assessorato Regionale
delle Autonomie locali e della Funzione pubblica
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali
Servizio 3
Vigilanza e Controllo degli Enti Locali- Ufficio Ispettivo
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
Palermo

In esito alla nota prot. n. 0016417 di codesto Assessorato del 23/10/2015, si comunica che la stessa è stata notificata, così come disposto, ai soggetti destinatari indicati in data 23/10/2015.

Cordiali Saluti.



Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Giuseppina Crescimanna



Dott. Giuseppe Flammà

Consigliere Comunale - Partito Democratico

Barrafranca
Via. C. n. 338h del 05/11/15

COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

Protocollo n° 0012199 del 05/11/2015



COMUNE DI BARRAFRANCA PROV. DI ENNA

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE CAUSE CHE HANNO GENERATO IL DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 246 CO. 1 del D.LGS 267/2000

Barrafranca - C.A. 09187 - Via. C. n. 338h del 05/11/15
Tel. 0935/21111 - 0935/21112 - 0935/21113
Fax 0935/21114 - 0935/21115
E-mail: comune@barrafranca.com
www.comune.barrafranca.com

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.



Dott. Giuseppe Flammà

Perito Commercialista - Revisore Unico dei Conti

L'anno 2015 il giorno 28 del mese di Ottobre alle ore 17:30 presso l'Ufficio del Revisore Unico dei Conti

PREMESSO

che il sottoscritto, Dott. Giuseppe Flammà, è stato nominato Organo di Revisione dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 70 del 25.11.2014 per il triennio 2014/2017 per l'esercizio delle funzioni di revisione economico-finanziaria del Comune di Barrafranca;

che dall'analisi dei rendiconti e di ogni quant'altro atto sottoposto all'attenzione dell'organo di revisione ne è scaturito un evidenziato stato di deficitarietà strutturale;

che la stessa Corte dei Conti, con diverse delibere (n. 155/2012/PRSP, n. 186/2013/PRSP, n. 119/2014/PRSP) ha accertato la condizione di Ente strutturalmente deficitario, invitando gli Organi dell'Ente a porre in essere provvedimenti correttivi al fine di mitigare il rischio di aggravare ulteriormente l'annosa situazione finanziaria;

che il Comune, con delibera consiliare n. 29 del 11/06/2015 (immediatamente esecutiva), dava avvio alla procedura di cui agli artt. 243 bis e segg. Del TUEL (Piano di riequilibrio finanziario pluriennale) per la successiva approvazione definitiva;

che non risulta approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014;

che non risulta approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2014.

che in data odierna, nonostante la richiesta ufficiale al Capo dell'Ufficio Affari Generali e Finanziari con nota Prot. 11273 del 12/10/2015, non è pervenuta nessuna relazione esplicativa sulle cause del dissesto;

che la Giunta Comunale non ha ancora dato avvio con propria delibera alla Dichiarazione dello Stato del Dissesto.



Dott. Giuseppe Flammà

Direttore Generale della Sezione Seconda dei Conti

VISTA

la deliberazione della Corte dei Conti n. 192/2015/PRSP del 12/05/2015 con la quale si sollecitavano gli Organi dell'Ente ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 243 bis e segg. ovvero dagli artt. 244 e segg. Del TUEL;

la nota dell'Assessorato delle Autonomie Locali prot. 16417 del 23/10/2015 con la quale si diffidava l'Ente a porre in essere gli adempimenti necessari ai fini dell'adozione della delibera per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario;

CONSIDERATO

che l'approvazione definitiva del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del Consiglio Comunale non ha avuto seguito perché palesemente spirato il termine dei 90 giorni previsti per l'adozione;

che si rende necessario adempiere secondo le indicazioni fornite dall'Assessorato alle Autonomie Locali e dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti.

Per le ragioni su esposte si presenta la seguente relazione esplicativa sulle cause che hanno generato il Dissesto Finanziario dell'Ente.



Dott. Giuseppe Flammà

Dottore Commercialista - Perito - Ufficiale del Tribunale

RELAZIONE

INTRODUZIONE

Definizione del dissesto finanziario

Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste (Art. 244 c. 1 TUEL). Dall'esperienza del Ministero dell'Interno, in merito ai dissesti finanziari degli enti locali è emerso che la causa più frequente dello stato di dissesto degli enti locali è l'esistenza dei cosiddetti "debiti fuori bilancio", cioè quei debiti assunti indipendentemente e quindi fuori della regolare gestione del Bilancio di Previsione per l'anno dell'assunzione stessa. Altra ipotesi concorrente a determinare la crisi dell'Ente, riguarda la sopravvalutazione di entrate successivamente non accertate e la sottostima di spese a fronte di impegni già noti. La deliberazione di dissesto, conferisce effettività sul piano giuridico allo stato di assoluta ed irreversibile criticità finanziaria dell'ente, il cui effetto immediato è quello di produrre il trasferimento della gestione dell'indebitamento pregresso dagli Organi Istituzionali dell'Ente all'Organo Straordinario di Liquidazione per il tempo necessario al risanamento. Contestualmente alla dichiarazione di dissesto, il Consiglio ha l'obbligo di valutare le cause che hanno determinato il dissesto affinché si possano eliminare le ragioni strutturali che hanno determinato lo stato irreversibile di criticità finanziaria ed assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendole nel corso della procedura di risanamento. Alla deliberazione di dissesto si accompagna una "dettagliata relazione dell'Organo di Revisione economico e finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto".

Per la sua obbligatorietà, la deliberazione di dissesto costituisce un atto dovuto in presenza di uno "stato di fatto inequivocabile che non ammette valutazioni discrezionali"



Dott. Giuseppe Flammà

Dott. Flammà - Notaio - Revisore Legale del C.C.I.A.A.

(Circolare Ministero dell'Interno n° F.L. 21/93) e, pertanto, essa è irrevocabile, non avendo bisogno di atti precedenti o presupposti (Art.2 DPR 378/93).

Conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario

A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato: - sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio (art. 248, c.1 TUEL); - gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'art. 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle Regioni (art. 249 c.1 TUEL).

Dalla data di dichiarazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto dell'Organo Straordinario di Liquidazione di cui all'art. 256 del TUEL: - non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese (art. 248 c.2 Tuel), - i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria (art. 248 c. 4 TUEL). Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il Consiglio dell'Ente, il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247co. 1 è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'Ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto. La delibera di cui sopra non è revocabile e ha efficacia per cinque anni. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti, l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 135. L'ipotesi di bilancio deve riferirsi all'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del



Dott. Giuseppe Flammà

Perito Commercialista - Revisore Legale del Bilancio

quale è stato dichiarato il dissesto qualora, per tale anno, sia stato validamente approvato il bilancio di previsione. Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, la relativa deliberazione deve essere revocata. Nel caso in cui, invece, alla data della dichiarazione del dissesto, non sia stato ancora validamente approvato il bilancio di previsione per l'esercizio in corso, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato dovrà riferirsi all'esercizio finanziario in corso. In tal caso, a seguito della dichiarazione del dissesto, e sino all'emanazione del decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Spesso accade che, in tale ultima situazione, visti i tempi tecnici necessari, l'ipotesi di bilancio venga approvata dall'ente a fine anno, se non addirittura nell'esercizio successivo, costituendo, in sostanza, più un consuntivo che un'ipotesi di bilancio preventivo. Tuttavia, anche in tale caso, l'ipotesi deve riferirsi all'esercizio finanziario per il quale non è stato ancora approvato il bilancio di previsione, anche se i reali effetti della manovra di riequilibrio si rifletteranno appieno solo sui bilanci degli esercizi successivi. Perciò è particolarmente importante, ai fini della dimostrazione della validità delle misure adottate, che all'ipotesi del bilancio annuale venga allegata anche un'ipotesi del bilancio pluriennale redatta accuratamente, comprendendo gli effetti strutturali e stabili della manovra adottata. Gli enti devono, quindi, porre particolare attenzione all'individuazione dell'esercizio finanziario di riferimento dell'ipotesi di bilancio, essendo questo il termine di riferimento per la definizione delle competenze attribuite all'organo straordinario della liquidazione, che, come noto, si riferiscono ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Dall'anno dell'ipotesi di bilancio decorre, inoltre, il periodo di cinque anni di durata del risanamento dell'ente dissestato, fissato dall'art. 255, comma 1, del testo unico. Le modifiche normative, intervenute nel corso di questi anni nella Pubblica Amministrazione, hanno avvicinato il risanamento finanziario degli Enti Locali tramite dissesto finanziario alle procedure concorsuali di natura civilistica. Obiettivo da perseguire è quello di assicurare al Comune la continuità di esercizio nonostante il grave stato di crisi causato dagli

Via Brax-Jes, 13/A - 99027 San Gregorio di Catania (CT)
P. IVA 01201600843 - Codice Fiscale: FLM GPP758210142
Tel/Fax 0957211707 - Mobile 3299311057
E-mail: giuseppe.flammà@uniflam.it
Per gli opp. Flammà & C.



Dott. Giuseppe Flammà

Dottore Commercialista - Circolo degli Esperti del Foro

squilibri economico-finanziari. Lo strumento giuridico del dissesto finanziario crea una rottura tra il passato e il futuro, permettendo all'ente locale di ripartire libero da debiti e con la massa a disposizione dell'OSL dei crediti e del patrimonio, che dovranno essere gestiti in funzione liquidatoria. La disciplina del dissesto finanziario, di cui all'art. 244 e seguenti del TUEL, menziona all'art. 258 dello stesso Testo l'introduzione della cosiddetta "procedura semplificata"; tale procedura semplificata prevede per la definizione della massa passiva della liquidazione, che siano gli stessi creditori che dovranno attivarsi per dimostrare l'esistenza del loro credito, entro un termine perentorio, fissato dall'organo di liquidazione per la presentazione delle domande l'insinuazione nella massa passiva. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili. L'organo predispone il piano di estinzione delle passività includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti. E' un Istituto simile al Concordato Preventivo e dà la possibilità all'Organo Straordinario di Liquidazione di definire transattivamente le pretese creditorie offrendo in pagamento una somma variabile tra il 40 ed il 60% dell'intero debito. A tale riguardo anche la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie nella relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali (delibera 14 dell'anno 2009) ha indicato la procedura ex art. 258 TUEL come la "chiave di volta che ha aiutato a dare soluzioni a molte difficoltà". Infatti, la transazione e il relativo pagamento, consentono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, dall'altra parte sollevano l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie.

Analisi delle principali poste che hanno cagionato il dissesto finanziario

Al fine di assolvere compiutamente all'ufficio affidato allo scrivente, di relazionare sulle cause generatrici del dissesto finanziario del Comune di Barrafranca, occorre evidenziare come ripetutamente indicato dalla Corte dei Conti, sin dalle deliberazioni n. 155/2012/PRSP, n. 186/2013/PRSP, n. 119/2014/PRSP ed a concludere con la deliberazione n. 192/2015/PRSP del 12/05/2015 abbia rimarcato le situazioni pregiudizievoli per la sana e corretta gestione



Dott. Giuseppe Flammà

Dottore Commercialista - Revisione Legale - dei Conti

finanziaria dell'Ente. Pertanto, si può comprendere come la situazione finanziaria attuale dell'Ente sia stata fortemente influenzata dalle gestioni pregresse.

Patto di stabilità

L'Ente non ha rispettato il Patto di Stabilità per gli anni 2012 e 2013, e dai dati in mio possesso, presumibilmente, anche per l'anno 2014. Ciò ha comportato nei rispettivi anni il taglio graduale, da parte del Ministero dell'Interno, dei trasferimenti relativi al Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

Disavanzo

Premesso che, l'Ente non ha approvato gli strumenti finanziari per l'anno 2014 non è possibile quantificare il reale disavanzo conseguito. Secondo l'Ufficio Finanziario, con la predisposizione della bozza del Rendiconto 2014, il risultato di amministrazione presenta un disavanzo di Euro 576.299,04. A parere dello scrivente, detto importo non risulta attendibile, poiché è stato determinato in modo errato, così come già segnalato.

Anticipazioni di tesoreria

Nel corso degli ultimi anni, l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del TUEL rimaste a tutt'oggi inestinta. Il continuo utilizzo dello strumento dell'anticipazione denota una cronica crisi di liquidità che perdura ormai da diversi anni.

Nella tabella seguente si espone l'andamento del ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Esercizio 2014
€ 1.804.821,07	€ 2.519.379,39	€ 2.279.254,83	1.969.613,32

La crisi di liquidità è dovuta principalmente ad una inadeguata capacità di riscossione dei tributi (ICI/IMU, TARSU/TIA, servizio idrico etc.), alla inesistenza di un Piano di recupero dell'evasione tributaria, alla riduzione dei trasferimenti dallo Stato e dalla Regione.



Dott. Giuseppe Flammà

Perito in Economia Aziendale – Scrittore Libero 1917/1993

Debiti fuori bilancio

La voce più consistente che ha generato la situazione attuale di grave deficiarietà rappresentata dall'ammontare dei debiti fuori bilancio da riconoscere e dalle passività potenziali. Dai dati fornitemi dall'Ufficio Finanziario, si espongono le seguenti cifre:

Sentenze esecutive	€ 214.642,93
Acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa	€ 2.423.256,51
Totale	€ 2.637.899,44

Indebitamento dell'Ente

Pur rispettando il limite imposto dall'Art. 204 del TUEL, l'Ente ha contratto negli anni precedenti mutui e prestiti il cui andamento si riassume nella seguente tabella:

ANNO	2011	2012	2013	2014
RESIDUO	€ 2.178.308	€ 3.068.725	€ 2.942.553	€ 2.841.988
NUOVI PRESTITI	€ 1.115.975	€ 109.675	€ 146.846	€ 129.710
RIMBORSI	€ 225.558	€ 235.847	€ 246.605	€ 128.132
TOTALE	€ 3.068.725	€ 2.942.553	€ 2.342.794	€ 2.843.566

Come si può facilmente constatare l'indebitamento negli ultimi anni è rimasto pressoché costante.



Dott. Giuseppe Flammà

Dottore Commercialista e Revisione Legale iscritto nel

Analisi dei residui

Il Comune presenta la seguente situazione dei residui al 31/12/2013:

RESIDUI ATTIVI

Gestione	Residui Iniziali	Residui riscossi	Residui da riportare	Totale residui
Corrente Tit. I, II, III	€ 6.393.597,04	€ 3.123.390,85	€ 3.042.027,10	€ 6.170.417,95
C/capitale Tit. IV, V	€ 15.961,38	€ 15.961,38		€ 15.961,38
Servizi c/terzi Tit. VI	€ 800.848,07	€ 295.848,95	€ 504.999,12	€ 504.999,12
Totale	€ 7.210.406,07	€ 3.440.201,18	€ 3.547.026,22	€ 6.987.227,40

RESIDUI PASSIVI

Gestione	Residui Iniziali	Residui pagati	Residui da riportare	Totale residui
Corrente Tit. I	€ 5.023.283,58	€ 2.830.605,79	€ 2.095.105,80	€ 4.925.711,59
C/capitale Tit. II	€ 599.636,09	€ 270.774,98	€ 326.324,02	€ 597.099,00
Rimb. Prestiti Tit. III	€ 957.320,35	€ 957.320,35		€ 957.320,35
Servizi c/terzi Tit. IV	€ 561.221,83	€ 298.145,27	€ 255.791,82	€ 553.937,09
Totale	€ 7.141.461,85	€ 4.356.846,39	€ 2.677.221,64	€ 7.034.068,03

La difficoltà di riscossione delle entrate proprie è stata la causa della formazione di consistenti residui attivi, e quindi di crediti divenuti di difficile esazione se non addirittura inesigibili. Nonostante un continuo stralcio dei residui attivi di dubbia esigibilità, effettuato negli anni decorsi, e riportato correttamente tra le immobilizzazioni finanziarie nel conto del Patrimonio, permane ancora una situazione critica per la presenza di residui attivi con elevato grado di vetustà, che possono potenzialmente rappresentare importi inesigibili e produrre ripercussioni negative sul risultato di amministrazione.

Per quanto attiene ai residui passivi, la loro presenza massiccia conferma la difficile situazione finanziaria di liquidità che permane ormai da diversi anni.



Dott. Giuseppe Flammà

Perito Commerciale - Sezione Legale dei Conti

Nel corso dell'esercizio finanziario 2014, l'Ufficio ha provveduto con propria determinazione ad eseguire il riaccertamento straordinario dei residui. Secondo l'Ufficio i residui per l'esercizio 2014 sono i seguenti:

RESIDUI ATTIVI

Residui Iniziali	Residui di competenza	Residui totali
€ 5.201.832,10	€ 3.314.036,76	€ 8.515.868,80

RESIDUI PASSIVI

Residui Iniziali	Residui di competenza	Residui totali
€ 4.667.002,46	€ 4.625.947,72	€ 9.292.950,18

CONCLUSIONI

Dall'esame delle principali voci della bozza del Bilancio di previsione per l'esercizio 2014, emerge che il Comune di Barrafranca non possa chiudere in pareggio il documento contabile. Inoltre, si ribadisce che quanto contenuto nel piano di riequilibrio non sia realizzabile per le motivazioni già espresse in sede di parere.

Il dissesto finanziario del Comune di Barrafranca è l'epilogo di una gestione amministrativa che, negli ultimi anni, ha spinto oltre misura la spesa senza che tale crescita fosse accompagnata da un corrispondente aumento delle entrate proprie, tanto da causare l'insorgenza di un elevato debito.

Tuttavia, analizzata la normativa sul dissesto, si può dedurre come tale percorso sia quello agevolato per iniziare un vero risanamento dell'Ente, attraverso una razionalizzazione oculata della spesa e un'incisiva attività di recupero di maggiori entrate, sgombrando da debiti pregressi, così da garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali e indispensabili per la comunità. A questa attività deve essere accompagnata una più attenta e puntuale programmazione economica e finanziaria al fine di implementare l'azione amministrativa con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.



Dott. Giuseppe Flammà


Dottore Commercialista e Revisione Legale dei Conti

Sulla base di quanto relazionato, l'organo di Revisione attesta che l'ente si trova in
Dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 e segg. del TUEL

Barrafranca, 28/10/2015

Il Revisione Unico Dei Conti

Dott. Giuseppe Flammà





Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

- Al Sig. Presidente della Regione
Segreteria Generale
PALERMO
- Al Sig. Assessore per le Autonomie Locali
e la Funzione Pubblica
- Al Sig. Assessore dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità
- Al Sig. Dirigente Generale del
Dipartimento Autonomie Locali
- Al Dirigente Generale del
Dipartimento Acque e Rifiuti
- Al Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizi I
"Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali"
- Al Dipartimento della Funzione Pubblica - Servizi II
"Attività di indirizzo della gestione economica del Personale"
- Alla Ragioneria Generale della Regione Siciliana
Servizio II "Bilancio e Programmazione"
- Al Sig. Dirigente del III Servizio
"Ufficio Ispettivo"
- Al Sig. Dirigente del V Servizio
"Ufficio Elettorale"
Via Trinacria, 34/36
PALERMO
- Al Sig. Prefetto di **ENNA**
- Alla Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia
Via Notarbartolo, 8- 90141 **PALERMO**
pec: sicilia.controllo@corteconticert.it
- Alla Procura della Corte dei Conti
per la Regione Sicilia
Via Cordova, 76
90141 **PALERMO**
pec: sicilia.procura.regionale@corteconticert.it

Oggetto: Comune di Barrafranca. Nomina Commissario Straordinario D.P. 578/Serv. 1/S.G. Del 16/12/2015.

L'anno 2015, il giorno 23 del mese di dicembre, presso il Palazzo Comunale di Barrafranca, il sottoscritto Dott. Pio Guida, Dirigente presso l'Amministrazione Generale della Regione Siciliana, a seguito del D. P. n. 578/Serv. 1/S.G. del 16/12/2015, trasmesso con nota dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali Prot. n. 15191 del 17/12/2015 e acquisito al Protocollo Generale del Comune di Barrafranca al n. 13747 del 17/12/2015, si insedia quale Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Barrafranca, in sostituzione degli Organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile.

Effettuato l'insediamento, il Commissario chiede al Segretario Generale dell'Ente e al Responsabile degli Affari Generali e Finanziari una dettagliata relazione sulla situazione economico - finanziaria dell'Ente.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che viene consegnato, in copia, al Segretario Generale, Dott. C. Cunsolo e acquisito agli atti del Commissario Straordinario presso l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco del Comune di Barrafranca.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario, Dott. Pio Guida

Il Segretario Generale, Dott. Carmelo Cunsolo



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

Prot. n.

COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

Protocollo n° 0000387 del 13/01/2016

Barrafranca, 12/01/2016




E, p. c.

- Alla Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia
Via Notarbartolo, 8- 90141 PALERMO
pec: sicilia.controllo@cor-teconticert.it
 - Alla Procura della Corte dei Conti
per la Regione Sicilia
Via Cordova, 76
90141 PALERMO
 - Al Sig. Prefetto di ENNA
 - Al Sig. Presidente della Regione
Segreteria Generale
PALERMO
 - Al Sig. Assessore per le Autonomie Locali
e la Funzione Pubblica
 - Al Sig. Assessore dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità
 - Al Sig. Dirigente Generale del
Dipartimento Autonomie Locali
 - Al Dirigente Generale del
Dipartimento Acque e Rifiuti
 - Al Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizi I
"Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali"
 - Al Dipartimento della Funzione Pubblica - Servizi II
"Attività di indirizzo della gestione economica del Personale"
 - Alla Ragioneria Generale della Regione Siciliana
Servizio II "Bilancio e Programmazione"
 - Al Sig. Dirigente del III Servizio
"Ufficio Ispettivo"
 - Al Sig. Dirigente del V Servizio
"Ufficio Elettorale"
- Via Trinacria, 34/36
PALERMO

Oggetto: Relazione sulla situazione economico - finanziaria del Comune di Barrafranca.

In allegato, si trasmette la relazione sulla situazione economico - finanziaria del Comune di Barrafranca, a firma del Responsabile dei Servizi Finanziari e del Segretario Generale.

Il Commissario Straordinario
Dott. Pio Guida





Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

I SETTORE - AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Prot. AA.GG.U. n. 12
DEL 12/01/2016

Barrafranca, 11/01/2016

Al Commissario Straordinario
Dott. Pio Guida
Sede

Oggetto: Relazione del responsabile dell'area economico - finanziaria in merito alle cause che hanno determinato il progressivo indebitamento dell'Ente sino a diventare strutturalmente deficitario e, successivamente, in stato di dissesto finanziario.

In riferimento e riscontro alla richiesta del Commissario Straordinario Prot. Gen. n. 13979 del 23/12/2015, di seguito si effettua una ricognizione dei fatti e degli atti che, nel corso degli anni, hanno condotto l'ente Comune di Barrafranca, prima, ad una situazione di deficitarietà strutturale e, successivamente, al dissesto finanziario.

I fatti che hanno condotto all'attuale situazione di dissesto dell'Ente cominciano ad evidenziarsi già con la deliberazione n. 62 del 17/07/2009 della Corte dei Conti, la quale, presa visione del **rendiconto dell'anno 2007**, faceva emergere alcune "anomalie e disfunzioni che incidevano negativamente sugli equilibri di bilancio, non consentendo all'Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali di finanza pubblica, quali il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2007, dovuto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio pari ad € 848.875,20.

Altri rilievi operati dalla Corte riguardavano il "contenimento della spesa del personale", l'improprio utilizzo "dei servizi per conto terzi", "il mancato aggiornamento dell'inventario dell'Ente" e "la mancata predisposizione del referto sul controllo sulla gestione di cui all'art. 198 del TUEL". Sulla base delle deduzioni presentate dall'Ente la stessa Corte rilevava che "prende positivamente atto dell'adozione delle misure concernenti l'inventario e il controllo di gestione, atte a rimuovere alcune delle criticità rilevate invitando l'Amministrazione a trasmettere il prescritto referto sul controllo della gestione, ex 198 bis del TUEL." Nella circostanza la Corte faceva rilevare che lo sfioramento del patto di stabilità era anche una conseguenza dell'incapacità dell'Ente di individuare possibili alternative per il finanziamento dei suddetti debiti fuori bilancio in quanto non era "stata presa in concreta considerazione la possibilità di incrementare le entrate proprie e di ridurre le spese comprimibili". Rilevava ancora, che "non è stato reso noto se, in sede della manovra complessiva di bilancio per il 2008, siano state o meno avviate le misure di riassorbimento degli scostamenti" in quanto... "questa sezione, con propria deliberazione n. 199 del 2008, ha accertato che il bilancio di previsione dell'esercizio 2008 del Comune di Barrafranca non assicurava il recupero degli scostamenti in parola". Concludeva la Corte Conti che tali riscontri erano "destinati ad incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e impongono l'adozione di appropriate misure correttive idonee ad invertire la tendenza in atto" ed ordinava "copia della presente pronuncia sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Barrafranca, ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive, come previsto dall'art. 1, comma 168 della L.



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

23/12/2005 n. 266" disponendo che a cura del Sindaco fossero " comunicate a questa sezione, entro 90 giorni dal deposito della presente deliberazione, le misure correttive adottate..... "

Da un attento esame degli atti consiliari non emerge nessun provvedimento di adozione di misure correttive.

Con **Deliberazione n. 63 del 12/05/2011**, la Corte dei Conti, relativamente al **rendiconto dell'anno 2009**, rilevava ancora una volta "l'elevato ammontare di debiti fuori bilancio, pari ad € 506.623,84... consistente in obbligazione pecuniaria riferibile all'Ente, assunta in violazione delle norme che disciplinano gli impegni di spesa" e " il mancato rispetto di limiti di spesa per il personale previsto dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006". Il rappresentante dell'ente, in sede di adunanza, ha dato chiarimenti dettagliati riguardo al mancato rispetto di limiti di spesa per il personale ed ha comunicato di avere intrapreso un percorso di razionalizzazione e di snellimento della struttura amministrativa e burocratica a seguito della deliberazione della G.C. n. 68 del 06/08/2008.

Relativamente al **Conto di bilancio 2010**, con **Deliberazione n. 155 del 24/05/2012**, la Corte dei Conti rilevava la permanenza di varie criticità, tra cui: ".... la presenza di anticipazioni di cassa inestinte al termine dell'esercizio 2010 e la riproposizione della medesima problematica anche nell'esercizio 2011;la presenza di consistenti debiti fuori bilancio riconosciuti inerenti l'acquisizione di beni e servizi senza il relativo impegno di spesa (art. 194, lett. e TUEL). Questa tipologia di debiti fuori bilancio ha fatto sistematicamente registrare importi elevatissimi nel triennio 2008/2010; l'imputazione alle partite di giro (alla voce "altre per servizi c/terzi) di somme molto consistenti non pertinenti con possibili refluenze sul calcolo del saldo finanziario ai fini del rispetto del patto di stabilità interno; ...la mancata predisposizione del rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa previsto all'art. 9 del D. L. 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; ... la mancata adozione di misure correttive a seguito delle deliberazioni di questa sezione nn. 333/2010 e 63/2011...".

....All'adunanza pubblica del 24 maggio 2012, per l'Amministrazione, che non ha fatto pervenire memorie, era presente il Rag. Antonio Zuccalàil quale ha controdedotto affermando che l'approvazione in ritardo del rendiconto 2010 da parte del commissario ad acta è da ricondurre al Consiglio Comunale che ne aveva inizialmente respinto l'approvazione; in relazione all'anticipazione di cassa, che il loro utilizzo si è reso necessario a causa dell'esaurimento dell'utilizzo dei flussi di cassa dei fondi aventi destinazione specifica; in merito ai debiti fuori bilancio che si tratta, per la massima parte, di debiti rateizzati relativi al 2009; che la spesa del personale risulta aumentata a causa della contabilizzazione nella voce relativa degli emolumenti del personale precario."

La Corte dei Conti, pur prendendo atto di quanto riferito dall'ente, ha confermato la presenza delle criticità oggetto di rilievo, osservando che "una gestione di competenza condotta con il costante utilizzo di anticipazione di cassa è indice di una scarsa capacità di programmazione degli impegni di spesa che non trovano adeguata copertura nelle entrate. Si tratta di una condizione che va attentamente monitorata anche alla luce della riproposizione della situazione nell'esercizio 2011" ed evidenziando che "tale modo di procedere contrasta con i principi di sana gestione finanziaria e che, se reiterato nel tempo, è sicuramente indice di una difficoltà finanziaria che richiede una particolare attenzione nella gestione degli esercizi futuri". La stessa Corte, sottolinea che "riguardo ai debiti fuori bilancio, il permanere di tale situazione nell'ultimo triennio è incompatibile con il principio di universalità del bilancio. In particolare.....l'importo di € 562.444,40, riconosciuto dall'Ente, quale debito fuori bilancio finalizzato all'acquisizione di beni e



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

servizi senza impegno di spesaappare, nel caso di specie, idoneo a falsare l'equilibrio del bilancio. Tale criticità si riconnette anche alla contabilizzazione alle partite di giro di pagamenti non pertinenti.....L'allocazione tra le partite di giro di poste contabili che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio costituisce una grave irregolarità contabile perchè non consente una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione e potrebbe comportare una elusione del rispetto del patto di stabilità, atteso che le partite di giro non sono computate dal legislatore ai fini del calcolo dei saldi.” Concludeva la Corte Conti, ordinando che “ copia della presente pronuncia sia comunicata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e all'Organo di Revisione per le necessarie misure correttive...”

Con **Deliberazione n. 186 del 23/05/2013**, la Corte dei Conti si è espressa, relativamente al **Conto di bilancio anno 2011 e al bilancio di previsione anno 2012**, rilevando, in merito al rendiconto, diverse criticità sulla gestione dei residui, evidenziando, ancora una volta, il “ricorso ininterrotto ad anticipazione di tesoreria, inestinta a fine esercizio..., ... l'assenza di accantonamenti per far fronte ai minori trasferimenti..., ...il consistente ammontare di debiti fuori bilancio, pari ad € 3.966.891,85, di cui circa 1.800.000 nei confronti dell'ATO Enna Euno, con possibili refluenze sul calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno..., la mancata adozione, da parte dell'ente, di specifiche misure dirette ad evidenziare la tempestività dei pagamenti, come previsto dal D. L. 78/2009... e la non corretta imputazione all'interno della voce “altre per servizi c/terzi” di talune tipologie di spesa non in linea con il principio di tassatività richiamato dal principio contabile n. 2 punto 25...” e concludeva, evidenziando la “condizione di ente strutturalmente deficitario per l'esercizio 2011, ai sensi dell'art. 242 del TUEL”.

Con la medesima deliberazione, la Corte, relativamente al Bilancio di previsione 2012, evidenziava “l'inattendibilità delle previsioni di spesa e la rilevazione di un disavanzo di parte corrente coperto con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ed altre entrate di carattere straordinario...; ... la necessità di effettuare una puntuale verifica, a livello previsionale, del rispetto del patto di stabilità, ...la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti di ammontare rilevante e di debiti in attesa di riconoscimento, ...il mancato contenimento delle spese secondo il disposto di cui all'art. 6, commi 7 e 8 del D.L. 78/2010”.

La citata deliberazione n. 186/2013, trasmessa con nota n. 7126 del 29 luglio 2013 al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione, si concludeva con la seguente asserzione: “Dalle considerazioni sopra riportate emerge in maniera inequivocabile che la situazione finanziaria del Comune di Barrafranca presenta evidenti squilibri strutturali di bilancio suscettibili di provocarne il dissesto. Si richiede pertanto che l'ente proceda, senza ulteriore indugio, ad adottare i provvedimenti necessari a rimuovere le criticità riscontrate e ripristinare gli equilibri di bilancio”.

Sempre la Corte dei Conti, con **Deliberazione n. 391 del 27/11/2013**, trasmessa al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente oltre che al Sindaco ed all'Organo di Revisione, a seguito dell'istruttoria **per i controlli in merito al rendiconto 2011 e al bilancio 2012**, dopo le valutazioni delle memorie presentate dall'Amministrazione Comunale, ha affermato che “ tali deduzioni non assumono il carattere di misure correttive, né risultano approvate dal competente Consiglio Comunale. Nella adunanza del 27/11/2013 “ il Rag. A. Zuccalà.....riferiva genericamente che avrebbe interessato il Sindaco in ordine alla necessità di fare adottare la delibera consiliare di adozione delle misure correttive”. La deliberazione si concludeva con l'assegnazione di un termine di 60 giorni, entro i quali, l'Organo Consiliare avrebbe dovuto adottare le necessarie misure



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

correttive. A seguito di quest'ultima deliberazione della Corte dei Conti, il Consiglio Comunale dell'Ente, con propria deliberazione n. 14 del 14/2/2014, oltre ad evidenziare i provvedimenti attuati per far fronte alle criticità rilevate, adottava le seguenti misure correttive:

1. ridurre al minimo previsto dalla legge l'indennità spettante ai Capi Settore (risparmio annuo € 15.000,00);
2. ridurre del 30% il compenso spettante al Collegio dei Revisori dei Conti (risparmio annuo € 7.800,00).

Con **Deliberazione n. 119 del 18/07/2014**, la Corte dei Conti ha, "contestualmente, proceduto, da un lato, ad accertare la regolarità finanziaria del **rendiconto 2012** e, dall'altro, a valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario", concludendo con la seguente asserzione: "La presenza, protrattasi per più esercizi finanziari e già rilevata e stigmatizzata in precedenti occasioni...di fattori di squilibrio finanziario di tipo strutturale induce a ritenere che questi abbiano assunto il carattere di cronicità e che le misure fin qui previste, oppure adottate, non siano, allo stato, sufficienti a superare compiutamente le criticità rilevate".

La Corte dei Conti ribadendo le consuete criticità (ricorso frequente e rilevante alle anticipazioni di tesoreria, mancato rispetto del patto di stabilità, situazione debitoria...), invitava l'ente, ancora una volta, a porre in essere "gli interventi idonei per addivenire al superamento delle segnalate situazioni di squilibrio".

Del resto anche il Collegio dei Revisori del Comune di Barrafranca, già nel parere al conto consuntivo 2011, rilevava diverse irregolarità e invitava a "vincolare parte dell'avanzo per la copertura dell'anticipazione di cassa a valere sul Fondo per le autonomie per euro 600.000,00" e ribadiva lo stesso invito anche nel parere sul conto di bilancio 2012, ove si legge: "...si propone di vincolare il seppure esiguo avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione".

Anche con il parere sul consuntivo 2013, il Collegio dei Revisori, evidenziando "gravi irregolarità contabili e finanziarie e inadempienze già segnalate al Consiglio e non sanate..." esprimeva "parere sfavorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2013" e, verificata la situazione finanziaria dell'Ente, proponeva "di accedere alla procedura di riequilibrio pluriennale disciplinata dai nuovi articoli 243 bis, ter e quater del TUEL".

Con **Deliberazione n. 192 del 12/05/2015**, la Corte dei Conti evidenziava che "l'Ente, avendo anche per il 2013 la caratteristica della deficitarietà strutturale, è tenuto anche all'applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 243 del TUEL...". Riteneva di dovere assumere una pronuncia di accertamento ai sensi dell'art. 148 bis "...atteso che le risultanze del controllo sul consuntivo 2013, confermano la grave situazione di crisi già rilevata in precedenti controlli finanziari, segnalata anche dagli organi interni dell'Ente e ora conclamata e ulteriormente aggravata".

L'Organo di Controllo concludeva, affermando che "tale situazione, unita all'accertata condizione di ente strutturalmente deficitario ex art. 242 e seguenti del TUEL, rende improcrastinabile l'adozione da parte dei competenti organi comunali, dei provvedimenti previsti dagli artt. 243 bis e seguenti ovvero dagli artt. 244 e seguenti del TUEL".



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

Di seguito, si specificano le criticità evidenziate nelle relazioni dell'Organo di Revisione e nelle Deliberazioni della Corte dei Conti.

Anticipazione di tesoreria

Per poter far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili in situazioni di carenza temporanea di disponibilità liquide, l'Ente è ricorso all'anticipazione di tesoreria, rimasta il più delle volte inestinta. Nel 2005, accede per la prima volta, con Deliberazione di G. C. n. 138/2005. Nel corso degli anni, il ricorso all'anticipazione è divenuto costante, come si evidenzia nel seguente prospetto:

Anno 2008	€ 1.123.110,94
Anno 2009	€ 3.158.821,50
Anno 2010	€ 7.297.149,88
Anno 2011	€ 7.126.071,27
Anno 2012	€ 6.219.531,07
Anno 2013	€ 8.629.350,40 di cui € 1.764.010,86 D.L.35/2013
Anno 2014	€ 3.224.088,22 di cui € 2.436.956,01 D.L.35/2013

Debiti fuori bilancio

Debiti fuori bilancio riconosciuti e pagati (dati desunti dalle Relazioni del Collegio dei Revisori del Comune di Barrafranca sui consuntivi):

Articolo 194 T.U.E.L.:	Dal 1999 al 2006	Esercizio 2007	Esercizio 2008	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013
lettera a) - sentenze esecutive	312.396,31		67.149,1	177.384,66				
lettera b) - copertura disavanzi								
lettera c) - ricapitalizzazioni								
lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza								
lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	545.151,58	848.875,2	238.777,96	520.923,84	562.444,40	135.328,51	137.080,54	437.216,59
Totale	857.547,89	848.875,2	305.927,06	698.308,5	562.444,40	135.328,51	137.080,54	437.216,59
Totale riconosciuto e pagato: € 3.982.728,69								

Debiti fuori bilancio da riconoscere:

Articolo 194 T.U.E.L.:	Esercizio 2013 e precedenti	Esercizio 2014	Esercizio in corso 2015	Totale debiti f.b. da ripianare



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

lettera a) - sentenze esecutive	96.706,40	19.388,65	98.547,88	214.642,93
lettera b) - copertura disavanzi				
lettera c) - ricapitalizzazioni				
lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza				
lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	986.915,74	1.221.697,84		2.208.613,58
Totale	1.083.622,14	1.241.086,49	98.547,88	2.423.256,51

Non sono indicati, in quanto non quantificabili in maniera definitiva, i debiti potenziali che potrebbero scaturire dall'evoluzione del contenzioso in corso.

Nel corso degli anni, si è rilevato che il conferimento di incarichi legali ha comportato il determinarsi di ingenti debiti fuori bilancio, atteso che gli impegni di spesa assunti all'atto del conferimento dell'incarico non sono risultati sufficienti a dare copertura finanziaria alle prestazioni professionali effettivamente svolte dagli avvocati. Pertanto, dal 2013 in poi, al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio così esosi, si è ritenuto opportuno non solo limitare gli importi dei compensi, dando atto, nei singoli provvedimenti di incarico, che si intendevano per l'intero procedimento, ma si è anche richiesto ai Legali apposito preventivo di massima, predisposto secondo i minimi tabellari, relativo agli onorari, alle competenze e alle spese che, presuntivamente sarebbero derivati dall'espletamento dell'incarico stesso, al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria, come imposto dai principi di contabilità e di gestione contenuti nell'ordinamento finanziario degli Enti Locali.

Ad oggi, a seguito della richiesta da parte della Procura della Corte dei Conti, si è proceduto ad un'ulteriore ricognizione dei debiti fuori bilancio, per cui gli importi sopra indicati sono suscettibili di variazioni.

Patto di stabilità interno.

L'Ente, per la prima volta, non ha rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007, con una differenza tra saldo finanziario e obiettivo annuale pari ad € - 728.000,00 dovuto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.

Nell'anno 2012, non viene rispettato il Patto di stabilità interno, con una differenza tra saldo finanziario e obiettivo annuale finale pari ad € - 1.730.626,58.

Nell'anno 2013, non viene rispettato il Patto di Stabilità interno, con una differenza tra saldo finanziario e obiettivo annuale finale pari ad € - 495.000,00.

Residui attivi e passivi.

E' notorio che la gestione dei residui ha riflessi finanziari assai delicati nella struttura dell'Ente e rappresenta un'entità non trascurabile del bilancio complessivo.

La grave crisi finanziaria si evince dall'ammontare dei residui attivi e passivi desumibili dai rendiconti di bilancio approvati.

Per l'anno 2013 i residui attivi di parte corrente ammontano ad € 7.264.637,44.

E' palese che l'importo relativo ai residui attivi fa emergere l'inadeguata capacità di riscossione da parte dell'Ente e pertanto necessita una più incisiva attività di riscossione e, senza dubbio, una ricognizione straordinaria dei residui per eliminare quelli di dubbia esigibilità.

L'importo relativo ai residui passivi fa emergere la drammatica situazione debitoria dell'Ente.

Di seguito si elencano gli importi dei residui passivi desunti dai rendiconti dal 2008 al 2013, con evidente crescendo della situazione debitoria dell'Ente.



Comune di Barrafranca
Provincia di Enna

Anno 2008 residui passivi parte corrente € 1.421.941,59 di cui € 608.071,11 gestione dei residui
Anno 2009 residui passivi parte corrente € 1.812.366,52 di cui € 688.050,48 gestione dei residui
Anno 2010 residui passivi parte corrente € 3.268.652,83 di cui € 909.884,15 gestione dei residui
Anno 2011 residui passivi parte corrente € 3.765.589,94 di cui € 1.522.657,79 gestione dei residui
Anno 2012 residui passivi parte corrente € 5.023.283,58 di cui € 1.798.032,45 gestione dei residui
Anno 2013 residui passivi parte corrente € 5.148.421,69 di cui € 2.095.105,80 gestione dei residui

Inventario beni immobili

Con deliberazione di G.C. n. 85 del 21/10/2014 è stato approvato l'aggiornamento del patrimonio immobiliare dell'Ente. Da una attenta lettura dello stesso, si evince l'irrisorio introito ricavabile da una eventuale dismissione del patrimonio disponibile.

Con Deliberazione di G.C. n. 94 del 22/11/2015 è stato integrato l'inventario del patrimonio immobiliare indisponibile dell'Ente.

Trasferimenti da parte dello Stato 2e della Regione Sicilia.

Il graduale decremento dei trasferimenti erariali è sintetizzato nella tabella sottostante i cui dati sono stati desunti dai rendiconti approvati, titolo II, dal 2007 al 2013.

Rendiconto	Entrate Titolo II
2007	€ 5.488.911,09
2008	€ 5.304.196,96
2009	€ 5.396.711,62
2010	€ 5.901.168,78
2011	€ 6.000.416,54
2012	€ 4.344.461,29
2013	€ 4.192.556,85

Il continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria, le ingenti somme pagate per i debiti fuori bilancio e per quelli ancora da riconoscere, gli sforamenti del patto di stabilità, la rilevante gestione dei residui attivi che fa emergere l'incapacità dell'Ente di riscuotere, quella dei residui passivi che evidenzia l'incessante incremento della spesa corrente per l'energia elettrica (convenzione della durata di 25 anni con Enel Sole, giusta delibera di G.M. n. 223 del 18/12/2001), per l'acquedotto - Sicilia Acque, per i crescenti ricoveri per minori e disabili, per l'Ato EnnaEuno, il diminuire dei trasferimenti statali e regionali, l'aver mantenuto al minimo di legge le entrate proprie sono le cause effettive che hanno determinato il progressivo indebitamento e hanno reso l'Ente strutturalmente deficitario, fino a condurlo all'attuale stato di dissesto finanziario.

IL CAPO DEL I SETTORE
Dott. ssa G. Crescimanna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. C. Cunsolo